

	<p>ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “Dante Alighieri” Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG) Tel. 0742/818860 - 0742/818701 e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541</p>		
---	--	---	---

Prot. N. (ved.segnatura)

Circ. N. (ved.segnatura)

**Al Comitato di Valutazione della scuola
Inss. Nuti, Morini, Antonelli**

Ai docenti tutor dei neoassunti

**p.c : alla segreteria ammva – uff-personale
p.c. : ai docenti neoassunti**

Oggetto : nuove modalità di valutazione dell'anno di formazione e prova

La nuova disciplina del percorso di formazione e di prova del personale docente ai sensi del DM 226/2022 prevede nuove fasi di lavoro, che si vanno ad esplicitare nel presente documento.

1. VERIFICA AMM.VA REQUISITI

La Segreteria effettua la verifica delle precondizioni, ossia:

- 180 gg di servizio effettivamente prestato (ridotto proporzionalmente per i part time), come da art.3 DM 226;
- 120 gg di attività didattiche;
- almeno 50 ore di attività di formazione;
- ottenimento dei 5 CFU per neoassunti ex art. 59 comma 9-bis

Qualora manchi anche un solo requisito, il DS dispone il rinvio dell'anno di prova, senza coinvolgimento del Comitato.

2. COMITATO DI VALUTAZIONE

Il docente neoassunto sostiene un unico colloquio innanzi al Comitato (DS, 3 docenti membri del Comitato e il Tutor), con:

- a. una prima fase in cui il neoassunto presenta le attività di insegnamento, la formazione svolta e il portfolio, con eventuali interventi
- a. una seconda fase, dove il Comitato gli sottopone il c.d. *test finale* (ex art.13 DM 226/22), dove:
 - il tutor presenta la sua relazione anche sulla base delle schede di valutazione
 - analogamente fa il DS, anche sulla base delle schede di valutazione/osservazione
 - si valutano sia “*l’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova*” (ex art.13 c.3 DM 226) sia l’effettivo conseguimento delle competenze descritte nel Bilancio delle competenze; il Comitato può interloquire con il docente chiedendo chiarimenti o approfondimenti
 - il neoassunto può intervenire per rispondere/precisare quanto è stato presentato

Al termine del test, il solo Comitato (DS, 3 docenti e tutor) si riunisce per redigere un verbale, che tiene conto delle 2 suddette fasi del colloquio, e dare un **parere sul test finale**:

- in caso *negativo*, andranno verbalizzate le aree dell’allegato A al DM 226/22 in cui si sono registrate le lacune; il Comitato non darà un parere sul complessivo superamento dell’anno di prova e il DS emetterà un provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova, indicando gli elementi di criticità emersi. Nel secondo periodo di prova sarà poi disposta apposita visita ispettiva sul neoassunto che ripeterà la formazione/prova
- in caso di parere *positivo* sul test finale, il Comitato darà poi un secondo **parere sul complessivo superamento dell’anno di prova**, in base ai criteri dell’art 4 c.1 del DM 226/22, ossia:
 - A. possesso ed esercizio delle *competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico - didattiche e metodologiche*, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento
 - B. possesso ed esercizio delle *competenze relazionali, organizzative e gestionali*
 - C. possesso ed esercizio delle *competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione*;
 - D. osservanza dei *doveri connessi con lo status di dipendente pubblico* e inerenti la funzione docente;
 - E. partecipazione alle attività formative e *raggiungimento degli obiettivi previsti*

Tale secondo parere potrà essere *negativo o positivo*: in ogni caso, il DS emetterà un proprio provvedimento di superamento o non superamento del periodo di formazione e di prova, eventualmente discostandosi dal parere del Comitato che per lui è *obbligatorio ma non vincolante* (art 13 c.5 del DM 226/22).

3. DECRETO DI VALUTAZIONE DEL DS

Se il parere del Comitato comprende il mancato superamento del test finale – deliberato a maggioranza nell’ambito del Comitato stesso, compreso il tutor – il DS non può discostarsene e il mancato superamento diventa automatico (art 13 c.5 del DM 226/22).

Acquisito il parere del Comitato sul complessivo superamento dell’anno di prova, il DS emette un proprio decreto di valutazione:

- valutando il percorso dell’anno di prova (nei 5 ambiti all’art.4 DM 226), nonché le risultanze dei bilanci di competenze, l’analisi dei bisogni formativi e gli obiettivi della formazione (da art.5 DM 226)
- potendo, motivatamente, discostarsi anche dal parere positivo del Comitato (come da art 13 DM 226/22).

Qualora venisse emanato un provvedimento di mancato superamento dell’anno di prova, il DS:

- indicherà le carenze rispetto alle aree dell’allegato A e agli ambiti dell’art.4 c.1 del DM 226/22 (nel caso di mancato superamento del test finale)
- indicherà le carenze rispetto agli ambiti dell’art 4 c.1 del DM 226/22 (nel caso di mancato superamento del complessivo periodo di formazione/prova)
- provvederà al periodico raccordo con USR per le future visite ispettive previste dall’art.14 del DM 226/22.

4. TRASMISSIONE ATTI

Nel caso di docenti in periodo di prova da procedura ex art. 59 comma 4, il DS disporrà, in prima battuta, SOLO il superamento del percorso di formazione e periodo di prova, perché la conferma in ruolo è subordinata al superamento della «prova finale» presso l’USR, all’esito positivo della quale il DS procederà alla conferma definitiva.

Nel caso di trasferimento del docente, andrà trasmesso l’intero fascicolo alla nuova sede.

Si ringrazia per la collaborazione. Distinti saluti.

Nocera Umbra, li (ved.segnatura)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofolletti
(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)